



**CAPITOLATO SPECIALE  
PER  
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOPRA  
SOGLIA COMUNITARIA DI:  
PNEUMATICI NUOVI PER AUTOBUS DI VARIE  
MISURE, DISEGNO E QUANTITÀ.**

**CIG 8173559A41**

**- PARTE AMMINISTRATIVA -  
- PARTE TECNICA -**

## **INDICE**

### **PARTE AMMINISTRATIVA**

PARTE AMMINISTRATIVA.....	3
Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto .....	3
Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività .....	3
Art. 3 – Obblighi e responsabilità a carico dell'appaltatore .....	3
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante .....	4
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi .....	4
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto .....	5
Art. 7 – Durata del contratto .....	5
Art. 8 – Importo del contratto.....	5
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto – contatti esecutivi.....	5
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	6
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	6
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	6
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso .....	6
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	7
Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore .....	7
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto .....	8
Art. 17 – Subappalto .....	8
Art. 18 – Tutela dei lavoratori – responsabilità solidale.....	9
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	9
Art. 20 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati.....	9
Art. 21 – Sicurezza .....	10
Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore .....	10
Art. 23 – Proprietà dei prodotti .....	10
Art. 24 – Trattamento dei dati personali.....	10
Art. 25 – Garanzia definitiva .....	10
Art. 26 – Obblighi assicurativi .....	11
Art. 27 – Penali.....	12
Art. 28 – Risoluzione del contratto .....	13
Art. 29 – Recesso.....	13
Art. 30 – Definizione delle controversie.....	14
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari .....	14
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità.....	15
Art. 33 – Spese contrattuali.....	15
Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	15
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione.....	15
Art. 36 – Norma di chiusura .....	15
<b>PARTE TECNICA.....</b>	<b>16</b>
Art. 37 – Caratteristiche tecniche della fornitura .....	16
Art. 38 – Controlli sull'esecuzione e verifica di risultato .....	19
Art. 39 – Ulteriore Normativa di riferimento.....	21

## **PARTE AMMINISTRATIVA**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto**

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura sopra soglia comunitaria di pneumatici nuovi per autobus di varie misure, disegno e quantità, rispondenti alle caratteristiche e specifiche indicate per le varie tipologie di prodotto nell'**art. 37**.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto sono necessarie al regolare svolgimento dell'attività di servizio di trasporto pubblico effettuato da Trentino trasporti S.p.A. nella Provincia Autonoma di Trento e zone limitrofe. In tal modo, la stazione appaltante si propone di perseguire un'efficiente ed efficace organizzazione dell'attività di manutenzione autobus per gli aspetti che riguardano gli pneumatici con particolare attenzione alla sicurezza.
3. L'appalto non è suddiviso in lotti per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre.

### **Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività**

1. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione principalmente presso la sede di Trentino trasporti S.p.A. a Trento ed al bisogno (circa il 10%) presso l'impianto di Rovereto (TN).
2. L'appaltatore deve garantire le seguenti attività: la fornitura delle quantità e tipologie di pneumatici riportate all'**art. 37**, nel rispetto delle condizioni indicate nel presente Capitolato. Le quantità annue di pneumatici sono stimate per approssimazione e vanno intese come puramente indicative riservandosi la stazione appaltante di definire i fabbisogni sulla scorta delle reali esigenze [entro i limiti di cui all'art. 27 della L.p. n. 2/2016].
3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato (parte amministrativa e parte tecnica) e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

### **Art. 3 – Obblighi e responsabilità a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore, nell'adempiere la fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicato all'**art. 6**.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto a eseguire la fornitura alle condizioni previste dal contratto, dal presente capitolato (parte amministrativa e parte tecnica) e da ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.
5. L'appaltatore si assume piena responsabilità sulla sicurezza in esercizio delle coperture oggetto di fornitura.
6. L'appaltatore si assume ogni responsabilità civile e penale per:
  - a) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti della Committente o a terze persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro di pneumatici all'interno delle dipendenze aziendali;

- b) eventuali danni a cose di proprietà della Committente o di terzi verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro di pneumatici all'interno delle dipendenze aziendali.

#### **Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante**

1. La stazione appaltante si impegna a riconoscere i corrispettivi previsti nel contratto d'appalto solo ed unicamente per le prestazioni correttamente eseguite.

#### **Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
  - a) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
  - c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
  - d) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;
  - e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*";
  - f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";
  - g) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
  - h) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";
  - i) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle

o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

#### **Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a.1) il presente capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e parte tecnica);
  - a.2) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
  - a.3) il D.U.V.R.I.;
  - a.4) [eventuale] l'atto costitutivo di R.T.I.;
  - a.5) [eventuale] la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara;
  - a.6) fac-simile verbali di verifica;
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 7 – Durata del contratto**

1. La fornitura ha la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di stipulazione del contratto stesso.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a anni 1 (uno). La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno **30 giorni** prima della scadenza del contratto originario.

#### **Art. 8 – Importo del contratto**

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Fatto salvo quanto previsto agli artt. **14** "Controlli sull'esecuzione del contratto" e **38** "Controlli sull'esecuzione e verifica di risultato", durante tutto il periodo contrattuale i prezzi offerti per la fornitura degli pneumatici rimangono fissi ed invariati.
3. I prezzi unitari contrattuali, esclusi gli oneri relativi alla sicurezza, si intendono onnicomprensivi (comprensivi di contributo ambientale DM 82 del 11/04/11, trasporto e consegna nelle forme previste all'art. 37.1) e rimangono fissi per qualsiasi quantitativo anche minimo.

#### **Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto – contatti esecutivi**

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

#### **Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

#### **Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo

corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle forniture, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l'ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota delle forniture eseguite, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

#### **Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

#### **Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 17 – Subappalto**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 13 lett. a) b) del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
  - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento delle forniture;
  - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
  - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
  - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei

documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

#### **Art. 18 – Tutela dei lavoratori – responsabilità solidale**

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. In tema di responsabilità solidale negli appalti è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di comunicare tempestivamente eventuali contenziosi e di mettere a disposizione della committente, qualora richiesto, documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei pagamenti contributivi, retributivi ed assicurativi, nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni svolte in esecuzione del contratto.

#### **Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.**

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

#### **Art. 20 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati**

1. Condizione non prevista.

## **Art. 21 – Sicurezza**

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
4. L'appaltatore deve prendere atto e sottoscrivere il D.U.V.R.I. messo a punto dalla Committente impegnandosi alla attuazione, vigilanza e controllo delle norme sulla base del Piano di Sicurezza prodotto dalla Committente. I costi della sicurezza, da non considerarsi compresi nei singoli prezzi degli pneumatici e non soggetti a ribasso, sono stimati in €. 4,50 (euro quattro/50) a pneumatico.

## **Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore**

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

## **Art. 23 – Proprietà dei prodotti**

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.
3. L'appaltatore è responsabile nel caso di uso di metodi di lavoro e/o materiali sottoposti a brevetti, lasciando manlevata T.t. SpA.

## **Art. 24 – Trattamento dei dati personali**

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è Trentino trasporti S.p.A., e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è Responsabile del trattamento dei dati.

## **Art. 25 – Garanzia definitiva**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento. Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati dell'Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione della fornitura, anche il codice CIG.
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

#### **Art. 26 – Obblighi assicurativi**

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare le seguenti apposite polizze (RCT/RCO/RCProdotto), in cui deve essere esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
5. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
6. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro con il limite di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per persona.
7. La Ditta, al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della fornitura, deve stipulare, con una primaria Compagnia d'Assicurazione, le seguenti polizze: POLIZZA ASSICURATIVA RC PRODOTTI con un massimale pari ad almeno Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Tale polizza deve coprire i danni derivanti a cose e/o a terzi imputabili a difetti di fabbricazione/produzione,

nonché i danni al veicolo e i danni indiretti dovuti al fermo del veicolo. La polizza, così come richiesta, dovrà restare valida per l'intera durata del contratto d'appalto. Nel caso in cui la polizza sia in lingua diversa dall'italiano, la copia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione in lingua italiana attestante che la polizza copre i danni derivanti a cose e/o a terzi imputabili a difetti di fabbricazione dei ricambi forniti, nonché i danni al veicolo e i danni indiretti dovuti al fermo del veicolo. Resta inteso che è considerato produttore anche chi interviene con lavorazioni, anche lievi, sul prodotto fornito. In alternativa viene accettata analoga polizza RC-PRODOTTO, per stesso massimale, stipulata dal fornitore aggiudicatario a copertura dei medesimi danni derivanti a cose e/o a terzi imputabili a difetti di fabbricazione/produzione, nonché i danni al veicolo e i danni indiretti dovuti al fermo del veicolo. La polizza presentata non deve contenere clausole escludenti le coperture richieste. La copertura assicurativa deve avere valore retroattivo almeno alla data di messa in circolazione del prodotto. La stazione appaltante può richiedere chiarimenti in merito al contenuto della polizza ed esigere eventuali appendici integrative a puntuale specifica delle coperture richieste. La Stazione appaltante è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti dalla fornitura dei prodotti che presentino vizi e che nelle varie fasi di utilizzo diano luogo a danni/sinistri. La Stazione appaltante è inoltre manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata operatività delle coperture assicurative. Franchigie e scoperti non possono essere opposti alla stazione appaltante.

8. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto.

## **Art. 27 – Penali**

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, verranno applicate le seguenti penali: ritardi nella consegna, in caso di consegna oltre il termine massimo previsto, la stazione appaltante addebiterà all'appaltatore Fornitore una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo. Farà da riferimento inderogabile per l'addebito della penale la data della ricevuta della e-mail di richiesta di consegna degli pneumatici.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, verranno applicate le seguenti penali: prodotto non conforme, l'accettazione consisterà nell'accertamento delle caratteristiche degli pneumatici consegnati con quelli precisati nell'ordine ed avverrà con le seguenti modalità:
  - verifica corrispondenza del numero e della tipologia richiesta: misura, marca, indice di carico e codice di velocità;
  - integrità a vista degli pneumatici;
  - verifica dell'anno di fabbricazione che non sia di oltre un anno antecedente a quello della data di consegna.

Qualora non venga rispettata una delle specifiche di accettazione di cui sopra, la consegna sarà respinta, tutta o in parte, e l'appaltatore dovrà entro quindici giorni provvedere alla sostituzione della merce respinta a propria cura e spese.

Qualora si verificassero nel corso dei controlli di accettazione più di due consegne di pneumatici non conformi, la committente addebiterà all'appaltatore una penale pari a Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni pneumatico inidoneo, fatta salva l'eventualità di risolvere il contratto.

3. Le penali sono applicate, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 25 del presente capitolato.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 28, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 28 – Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
  - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - b) ingiustificata sospensione della fornitura;
  - c) subappalto non autorizzato;
  - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
  - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14 del presente capitolato;
  - g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27 del presente capitolato;
  - h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
  - i) fornitura di pneumatici non omologati o sprovvisti dei marchi di omologazione previsti dalla normativa di Legge e/o dal contratto;
  - j) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
  - k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

#### **Art. 29 – Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 30 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

### **Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Trentino trasporti S.p.A. (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Trentino trasporti S.p.A. (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Trentino trasporti S.p.A. (...).”.
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico di progetto.

### **Art. 32 – Obblighi in materia di legalità**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a Trentino trasporti S.p.A. ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"*.

### **Art. 33 – Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

### **Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

### **Art. 35 – Disposizioni anticorruzione**

3. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 36 – Norma di chiusura**

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

## PARTE TECNICA

### Art. 37 – Caratteristiche tecniche della fornitura

1. Nella seguente tabella riepilogativa sono rappresentati i consumi orientativi suddivise per singola tipologia:

Nr.	Misura pneumatico	Indici carico/ codice velocità ( <i>minimi</i> )	Principale servizio d'uso	Percorrenza minima stimata in km	Quantità			
1	295/80R22,5	152/148 M	Interurbano per asse anteriore	60.000	400	C	C	1
2	295/80R22,5	152/148 M	Interurbano (°) per asse trattivo	50.000	80	D	C	2
3	275/70R22,5	150/145J (152/148E)	Urbano per asse anteriore	105.000	200	C	C	1
4	275/70R22,5	148/145J (152/148E)	Urbano (°) per asse trattivo	70.000	80	D	C	2
5	315/60R22,5	152/148 J	Urbano per asse anteriore	55.000	40	D	C	2
6	315/60R22,5	152/148 J	Urbano per asse trattivo	45.000	40	D	C	2
7	9.5R17,5	129/127 L	Interurbano per asse anteriore	25.000	30	D	C	2
8	265/70R19,5	140/138 M	Interurbano per asse anteriore	30.000	30	D	C	2

Il battistrada degli pneumatici deve essere omologato per l'impiego invernale (marcatore M+S) e omologato 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake). Nella misura 275/70R22,5 deve essere caratterizzato da fianchi con cintura laterale continua ovvero con scanalature di larghezza inferiore a mm 3,00. Ciò al fine di agevolare l'applicazione delle catene neve i cui correnti altrimenti tendono ad innestarsi nelle scolpiture laterali. Per gli pneumatici di misura 295/80R22,5, 275/70R22,5 e 315/60R22,5, la profondità del battistrada da nuovo dovrà essere:

- per le coperture destinate ad asse direzionale (in tabella posizioni 1 - 3 - 5) almeno mm 16,00,
- per le coperture destinate ad asse trattivo (in tabella posizioni 2 - 4 - 6) almeno mm 19,00.

Gli pneumatici devono essere fabbricati entro e non oltre un anno dalla data dell'ordine; la settimana e l'anno di costruzione dovranno essere rilevabili sul "DOT" impresso sul fianco dello pneumatico.

A titolo di esempio, per una facile identificazione degli impieghi in esercizio, sono di seguito presentati alcuni tipi di disegno del battistrada; è consentita la fornitura di

pneumatici con disegno di battistrada equivalenti (un unico disegno per ciascuna tipologia indicata nella Tabella sopra riportata, da n. 1 a n. 8).

Interurbano regionale per asse direzionale



9.5R17,5

295/80R22,5

Urbano / Interurbano per asse direzionale



265/70R19,5

Urbano adatto a tutte le posizioni



275/70R22,5

315/60R22,5

Interurbano per asse trattivo



295/80R22,5

Urbano per asse trattivo



315/60R22,5

L'appaltatore deve fornire il listino prezzi ufficiale vigente (Riservato ai Rivenditori) degli pneumatici oggetto della fornitura.

Gli ordini verranno perfezionati di volta in volta, di norma a mezzo e-mail ed in casi particolari anche con semplice comunicazione telefonica.

Nel corso di un anno la Committente si riserva la possibilità di acquistare un numero complessivo di pneumatici variabile da un minimo di 720 ad un massimo di 1080 unità alle stesse condizioni di fornitura disciplinate contrattualmente.

La Committente si riserva inoltre la possibilità di acquistare piccole quantità da altri fornitori per prove comparative o in caso di necessità di disegno battistrada, indici di carico e velocità o altre caratteristiche non contemplate nel presente Capitolato.

Caratteristiche funzionali dei prodotti di fornitura

Al fine di identificare i prodotti di fornitura e garantire uniformità per le diverse situazioni (vedi tabella **art. 37.1**) il Fornitore deve presentare una descrizione dettagliata dei prodotti, redatta in lingua italiana, indicando tutte le loro caratteristiche tecniche o il Catalogo tecnico della fabbrica produttrice. Lo pneumatico deve assicurare la massima sicurezza di esercizio fino alla sostituzione, mantenendo ottime caratteristiche di funzionamento.

#### Specifiche tecniche degli pneumatici

Gli pneumatici nuovi devono essere omologati secondo quanto previsto dai Regolamenti ECE 54 e muniti di marchio di omologazione europea "E", idonei a sopportare utilizzi gravosi per strade di montagna e ricostruibili secondo quanto previsto dal Regolamento UN/ECE 108 109 (di norma verranno sottoposti a ricostruzione per almeno 2 volte).

Gli pneumatici nuovi devono recare l'etichettatura come previsto nel Regolamento CE n. 1222 / 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali. In particolare gli pneumatici oggetto di fornitura devono soddisfare i requisiti della fascia ammessa per ciascuna tipologia di pneumatico (vedi tabella precedente).

#### Tempi di consegna

La consegna degli pneumatici è a cura ed oneri a carico dell'appaltatore e deve essere effettuata entro massimo sette giorni dalla richiesta con n. di ordine, principalmente presso la sede della Committente di Trento ed al bisogno (circa il 10%) presso l'impianto di Rovereto. La loro identificazione deve risultare dalle matricole univoche impresse sugli pneumatici dal costruttore (o in alternativa dal fornitore) da indicare nel documento di consegna o con documento allegato.

Per motivi di sicurezza le consegne devono essere effettuate con autocarro munito di sponda idraulica o sistema equivalente. La consegna si intende completata con la collocazione del prodotto all'interno del locale adibito allo stoccaggio. Tutte le operazioni di trasporto e scarico si intendono a carico, onere, cura e responsabilità dell'appaltatore. Le consegne vanno effettuate all'interno dei seguenti orari:

- 08:30-11:30 / 13:30-15:30.
- Consegne al di fuori di questo orario non possono essere accettate salvo diversa esigenza della Committente.

#### Riserva di esercizio

L'appaltatore si impegna a mantenere a disposizione della Committente, come riserva di esercizio, almeno il 5% degli pneumatici previsti nella fornitura, per pronta consegna.

Detta riserva che rimane disponibile da fornire con richiesta urgente è da considerare non inferiore a due pneumatici per le misure precisate nella tabella con Quantità <100.

#### Garanzia degli pneumatici

Qualora sia accertato che le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti forniti non rispettano quelle previste nel presente Capitolato, l'appaltatore si impegna alla sostituzione del materiale fornito imperfetto senza alcun onere a carico della Committente, fatto salvo quanto previsto all'**art. 27** sezione "Penale per prodotto non conforme".

Qualora, a causa del prodotto fornito, dovessero derivare danni ai veicoli od ai beni od ancora ai trasportati della Committente, la stessa potrà agire per il risarcimento del danno subito e per la risoluzione del contratto in danno all'appaltatore.

a) Garanzia sul servizio di consegna

Qualora durante le operazioni di consegna fossero arrecati danni alle proprietà della Committente o di terzi, la stessa potrà agire per il risarcimento del danno subito e la risoluzione del contratto in danno all'appaltatore.

b) Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia del prodotto fornito, di durata non inferiore a 60 mesi, decorre dalla data di consegna della fornitura.

c) Interventi in garanzia

Durante il periodo di garanzia, l'appaltatore deve:

- provvedere alla sostituzione degli pneumatici imperfetti o difettosi intervenendo presso i luoghi di consegna del prodotto a propria cura e spese per il ritiro;
- attivarsi per eliminare, oltre agli inconvenienti riscontrati anche le eventuali cause;
- effettuare gli interventi di concerto con il responsabile dell'impianto;
- gestire a propria cura e spese eventuale materiale usato, in osservanza ai disposti di legge in materia di gestione e recupero.

Ritiro degli pneumatici usurati

È prevista, per tutto il periodo di garanzia degli pneumatici, la facoltà di riconsegnare all'appaltatore gli pneumatici usurati (privi di lesioni o lacerazioni), con ritiro periodico a cura e onere dello stesso, presso la sede di Trento via Innsbruck n. 65, dietro rimborso del valore standard attribuito a ciascuna carcassa (più IVA) come precisato nella tabella seguente mediante emissione di fattura di vendita da parte della Committente.

Nr.	Misura pneumatico	Valore standard (Iva esclusa) in Euro attribuito alla carcassa
1	295/80R22,5	40,00
2	275/70R22,5	40,00
3	315/60R22,5	40,00
4	9.5R17,5	20,00
5	265/70R19,5	20,00

**Art. 38 – Controlli sull'esecuzione e verifica di risultato**

La Committente, in contraddittorio con l'appaltatore, attiverà la seguente procedura di verifica di risultato:

per le coperture oggetto della fornitura si procederà alla verifica della percorrenza effettivamente raggiunta Pe (in km), con utilizzo su autobus aziendali. La percorrenza effettiva sarà accertata mediante prove effettuate su pneumatici prescelti, fra quelli acquistati, individuati dalla Committente in contraddittorio con i tecnici designati dall'appaltatore, con utilizzo sull'asse previsto degli autobus aziendali in servizio di linea.

Le prove saranno effettuate monitorando n. 2 coppie di pneumatici per ciascuna tipologia, indicata nella tabella, con quantità inferiore a 50 e monitorando n. 3 coppie di pneumatici [(°) treni sull'asse posteriore] per ciascuna tipologia, indicata nella tabella, con quantità superiore a 50. Gli pneumatici saranno identificati mediante la matricola impressa sugli stessi dal produttore o in alternativa dalla Committente, i km percorsi saranno quelli rilevati

dall'incremento del contachilometri del veicolo, accertati anche dal software aziendale, fino al raggiungimento del limite di usura.

Ai fini del presente Capitolato, per considerare le prove sopra menzionate convenzionalmente concluse per raggiunto limite di usura, è sufficiente che l'altezza del battistrada di una copertura dell'asse sul quale sono calzati gli pneumatici in prova, venga misurata pari o inferiore a 7 (sette) mm (indipendentemente dalla residua impronta delle altre).

Per eventuali consumi "non uniformi" la profondità del battistrada sarà calcolata come media delle due misure eseguite in senso trasversale nei punti di massimo consumo e di minimo. Nel calcolo della percorrenza effettuata non sono da considerare il prolungamento della durata per operazioni di riscolpitura o ricostruzione. I dati relativi alla manutenzione ordinaria degli pneumatici (controllo pressione, convergenza) da utilizzarsi anche a fini della verifica delle percorrenze, saranno quelli registrati nel programma di manutenzione della Committente, consultabili su richiesta.

Il dato in km risultante dalla prova monitorata, [nel caso delle due o tre coppie/treni la percorrenza media ottenuta rispettivamente da  $(P1+P2)/2$  e  $(P1+P2+P3)/3$  ] sarà assunto come valore da dare a  $P_e$  (Percorrenza effettiva).

Il valore della percorrenza effettiva raggiunta per ciascuna misura di pneumatico verrà inserito nella formula di seguito per la determinazione del coefficiente ( $K_a$ ) ottenuto con il seguente calcolo:  $K_a = P_e/P_g$

dove:  $P_e$  (è la percorrenza effettiva rilevata per ciascuna misura di pneumatico con le modalità di cui al paragrafo precedente)

$P_g$  (è la percorrenza minima stimata quale risulta nella tabella di cui all'**art. 37.1** del presente Capitolato).

Il coefficiente  $K_a$  viene assunto a verifica di risultato sulla percorrenza degli pneumatici e verrà utilizzato per la determinazione del prezzo di fornitura nonché per eventuali tutele a favore della Committente secondo le modalità di seguito precisate:

A. ove risulti, per una o più misure,  $0,75 \leq K_a \leq 0,95$ , il prezzo delle coperture della medesima tipologia verrà rideterminato in maniera proporzionale applicando il seguente calcolo:  $C_r = C_p \times K_a$

dove:  $C_r$  ( è il prezzo rideterminato dello pneumatico)

$C_p$  (è la somma del prezzo di aggiudicazione in gara dello pneumatico e del contributo ambientale DM 82 del 11/04/11).

B. ove risulti, anche per una sola misura,  $K_a < 0,75$  T.t. SpA oltre a rideterminare il prezzo come al punto precedente in maniera proporzionale delle coperture della medesima tipologia, avrà facoltà di risolvere il contratto e di applicare ogni azione a tutela del danno subito in termini di maggiori oneri per acquisti in danno e fermo dei veicoli. Oltre quanto sopra qualora il valore di  $K_a < = 0,50$  la Committente provvederà alla risoluzione del contratto in danno al fornitore.

C. ove risulti  $K_a > 0,95$ , non si procederà in nessun caso alla rideterminazione del prezzo delle coperture.

Nei casi di cui ai punti A e B sopra riportati, il nuovo prezzo, come sopra rideterminato, sarà applicato anche alle coperture della medesima tipologia già fornite, con recupero dell'eccedenza di prezzo pagata dalla Committente mediante emissione di nota di credito, da scalare fino a concorrenza dell'importo dalle fatture ammesse al pagamento, ovvero mediante rimessa diretta. Si specifica che l'eventuale rideterminazione del prezzo riguarderà il valore degli pneumatici comprensivo del contributo ambientale DM 82 del 11/04/11.

Le eventuali successive forniture della medesima tipologia di copertura, saranno effettuate al prezzo rideterminato Cr.

In caso di fuori uso, o foratura, di uno degli pneumatici sottoposti a prova monitorata per il calcolo del coefficiente di aggiornamento Ka, si eseguirà in contraddittorio con l'appaltatore la verifica delle cause:

- se il fuori uso è imputabile alla Committente si procederà al monitoraggio del restante pneumatico, non considerando la percorrenza raggiunta dal pneumatico danneggiato;

- se il fuori uso è dovuto a difetto del pneumatico, l'appaltatore dovrà a propria cura e spese fornire una coppia di pneumatici sostitutivi, per ripetere la prova, fatto salvo il risarcimento del maggior danno procurato dal fuori uso.

Al secondo episodio di fuori uso per difetto di fabbricazione sulla stessa tipologia di pneumatico, la Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto.

### **Art. 39 – Ulteriore Normativa di riferimento**

La principale normativa di riferimento per la fornitura di ricambi originali o equivalenti è contenuta nei seguenti provvedimenti:

- a) Direttiva europea 2004/17/CE (procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali) – In particolare art. 34 (Specifiche tecniche);
- b) REGOLAMENTO (UE) N. 461/2010 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico;
- c) REGOLAMENTO (UE) N. 330/2010 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate;
- d) Comunicazione della Commissione Europea - Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli (2010/C 138/05);
- e) DM 82/11 – Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso.  
Sul tema specifico dello pneumatico:
- f) Il regolamento (CE) 661/2009 concernente l'omologazione degli pneumatici di nuova fabbricazione per quanto riguarda le loro prestazioni di sicurezza e di resistenza al rotolamento e la rumorosità di rotolamento che prevede l'abrogazione della direttiva 92/23/CEE a decorrere dall'1.1.2017;
- g) Il regolamento (UE) n. 458/2011 concernente i requisiti dell'omologazione per tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi riguardo al montaggio degli pneumatici e che attua il regolamento (UE) n. 661/2009;
- h) Il regolamento (CE) n. 1222/2009 sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali.

La materia è disciplinata anche dai seguenti regolamenti UNECE validi per:

- a) Gli pneumatici dei veicoli industriali (UNECE 54);
- b) Gli pneumatici ricostruiti per veicoli a motore e loro rimorchi (UNECE 108 - 109);
- c) Le emissioni sonore prodotte dal rotolamento degli pneumatici (UNECE 117);

CATEGORIE INTERNAZIONALI	NORMATIVA			
	M, N, O	Nazionale	Art. 72 CDS	
UE		DM 30.3.1994	Omologazione e montaggio	Direttiva 92/23/CEE
		Regolamento (UE) n. 458/2011	Montaggio	
		Regolamento (UE) n. 1222/2009	Etichettatura	
UNECE		UNECE 30	Autovetture	
		UNECE 54	Veicoli industriali	
		UNECE 108	Ricostruiti	
		UNECE 109	Ricostruiti per veicoli commerciali	
		UNECE 64	Soccorso, uso temporaneo e antiforatura	
		UNECE 117	emissioni sonore	

Tabella I.a – Norme di riferimento: pneumatici  
(Fonte: EGAFI)

- d) Inoltre:
- Legge 448/2001 del 28\12\2001, art 52 comma 14. Prevede che le PA acquistino per i propri veicoli almeno il 20% di pneumatici ricostruiti;
  - NCds Appendice VIII – Art. 237 Prescrizioni tecniche di cui al punto 1 a. Fissa il limite del battistrada degli pneumatici;
  - L. 5 febbraio 1992, n. 122: Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione. In particolare contiene la disciplina che governa l'attività del gommista;
  - UNI 9949 – Veicoli stradali - Terminologia relativa agli pneumatici;
  - UNI 9950 – Autoveicoli industriali e loro rimorchi - Pneumatici ricostruiti.